



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 19 del 2017, proposto da:
Luciano Evandri e Rosalba Venanzi, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio
Brignocchi, con domicilio eletto presso l'avv. Renato Cola in Ancona, via De
Bosis, 3;

contro

Provincia di Fermo, Ufficio Elettorale per l'elezione del Consiglio Provinciale di
Fermo;

nei confronti di

Giorgio Famigliani, Gaetano Massucci;

per l'annullamento, in parte qua

- dell'atto di proclamazione degli eletti di cui al Verbale in data 19 dicembre 2016
dell'Ufficio elettorale per l'elezione del Consiglio Provinciale di Fermo;

- degli atti connessi del procedimento,

e per

la correzione del risultato elettorale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2017 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'odierno ricorso ha per oggetto l'elezione del nuovo Consiglio Provinciale di Fermo avvenuta in data 18 dicembre 2016 in base alla Legge n. 56 del 7 aprile 2014 e al Decreto di indizione del 3 novembre 2016.

Con un'unica e articolata censura viene contestato l'annullamento di una scheda di fascia d) o rossa (relativa ai Comuni tra i 10.001 e 30.000 abitanti), poiché conteneva esclusivamente il nominativo del candidato consigliere (Marinangeli) scritto fuori dall'apposito riquadro; circostanza che, a giudizio del seggio, rendeva il voto riconoscibile.

A giudizio di parte ricorrente avrebbe invece dovuto essere applicato il principio del "*favor voti*" e, in particolare, il punto 15) delle Linee Guida allegate alla Circolare del Ministero degli Interni n. 32 del 2014 nella parte in cui stabiliscono che: "*... il voto per un candidato consigliere deve considerarsi valido anche se l'elettore ha apposto un segno sul contrassegno di una lista diversa da quella del candidato votato o ha scritto il nominativo del candidato prescelto in uno spazio diverso da quello della lista di appartenenza*".

La censura non può essere condivisa.

Al riguardo va innanzitutto osservato che il procedimento elettorale in esame, per quanto non disciplinato direttamente dalla legge, trova disciplina nel Manuale Operativo di cui Allegato "A" al Decreto Presidenziale n. 148 del 27.10.2016, non oggetto di contestazione e che reca disposizioni parzialmente diverse dalle linee

guida ministeriali, le quali non possono quindi trovare applicazione.

In particolare vanno applicate le indicazioni contenute nei seguenti commi dell'art. 25, ovvero:

“7. Nella valutazione dei voti vale il principio generale di salvaguardia della validità del voto, salvo il caso di riconoscimento che porta all'annullamento del voto.

8. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:

a. non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;

b. non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o su più candidati presidente o perché è stato scritto il nome di più candidati consiglieri provinciali della stessa lista o di più liste);

c. contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto;

9. Sono altresì nulli i voti di preferenza scritti immediatamente sotto la prima preferenza e/o attribuiti ad un candidato di una lista diversa da quella votata.

10. In ogni caso le decisioni sull'assegnazione dei voti sono rimesse alla valutazione dei componenti del seggio elettorale ed in particolare del presidente”.

Si tratta evidentemente di disposizioni attuative del principio legislativo generale di cui all'art. 1, comma 74, della Legge 56/2014, ovvero che il voto deve essere *“diretto, libero e segreto”*.

In un corpo elettorale molto ristretto (composto, per la fascia in esame, da 68 aventi diritto, dei quali hanno votato in 61), se non si è rigorosi nel pretendere il rispetto delle regole formali, il voto risulterebbe facilmente riconoscibile attraverso i più svariati segni di riconoscimento, anche quelli apparentemente più banali ma di improbabile coincidenza stante il limitato numero di voti.

La scritta del nome apposta fuori dall'apposito riquadro risulta quindi del tutto arbitraria e priva di qualsiasi giustificazione logica o casuale, anche riguardo all'eventuale errore da parte dell'elettore, essendo esso qualificato dalla sua appartenenza ad un elettorato di primo livello che, si presume, debba conoscere

adeguatamente le regole di espressione del voto.

Peraltro va osservato che, anche volendo sostenere l'ipotesi di parte ricorrente, cioè la validità del voto così irregolarmente espresso, risulterebbe dubbia la sua attribuibilità anche ad una lista, poiché la vigente disciplina (art. 1, comma 76, Legge 56/2014 e art. 24 del Manuale Operativo) prevede due voti distinti, cioè uno per la lista ed uno (eventuale) di preferenza.

In assenza di precise disposizioni normative che attribuirebbero anche alla lista (non votata nei modi prescritti, cioè apponendo una croce sul relativo contrassegno) il solo voto di preferenza attribuito al candidato di tale lista, si può presumere che il legislatore abbia rimesso, alla discrezionalità dell'ente, l'ammissibilità anche del voto disgiunto o del voto parziale (ovvero espresso al solo fine del calcolo della cifra individuale di ciascun candidato).

Del resto il comma 9 del ricordato art. 25 del Manuale Operativo, commina la nullità parziale solo in caso di voto disgiunto, ovvero dato ad una lista e al candidato di altra lista, ma nulla contempla riguardo al solo voto di preferenza in assenza di voto di lista (che si può quindi presumere essere stata consapevolmente non votata dall'elettore).

Il ricorso va quindi respinto.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Gianluca Morri

IL PRESIDENTE

Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO

•